

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO  
Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

**OGGETTO:** Cod. opera 09122-09123. Incarico professionale allo Studio Novarin S.a.S. di Udine per l'integrazione e l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova strada di collegamento tra la SS 202 "Triestina" ex GVT e il nuovo Polo Ospedaliero di Cattinara-Burlo.

Importo euro 6.344,00 - inclusi contributi previdenziali ed I.V.A.

**CIG ZD93709DDC - CUP F91B09000360002**

## **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n \_\_\_\_/2022 con la quale è stato individuato il soggetto al quale affidare l'incarico di cui sopra individuando sulla piattaforma di negoziazione elettronica degli appalti denominata "e-Appalti FVG", all'interno dell'elenco dei professionisti abilitati, nello Studio Novarin S.a.s. con sede a Udine in via Manin, 10 (C.F. e P.Iva 01947460307) per l'onorario complessivo di euro 5.000,00, oltre contributi previdenziali ed Iva, come da proposta di parcella presentata dal professionista stesso;

**Visto** l'art. I del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

tutto ciò premesso e considerato, si stabilisce quanto segue:

### **Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Comune di Trieste affida alla società di professionisti denominata Studio Novarin S.a.s. con sede a Udine in via Manin, 10 (C.F. e P.Iva 01947460307), di seguito anche solo "Professionista", che accetta, l'incarico professionale per l'integrazione e l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova strada di collegamento tra la SS 202 "Triestina" ex GVT e il nuovo Polo Ospedaliero di Cattinara-Burlo.

La predisposizione di tale documentazione tecnica è finalizzata all'adeguamento dell'originario studio di fattibilità tecnico-economica redatto dal medesimo Professionista, conformemente alla determinazione dirigenziale n. 3384/2018.

L'incarico suindicato dovrà essere svolto con l'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti all'atto dello svolgimento.

### **Art. 2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Le attività di redazione dell'aggiornamento del progetto di fattibilità sono quelle di cui al precedente citato incarico ed attengono ai seguenti elaborati: relazione generale, planimetrie e sezioni, computo metrico estimativo, quadro economico di spesa..

L'incarico è finalizzato alla redazione di una versione adeguata alle mutate condizioni progettuali, dettate dalla circostanza che A.N.A.S. S.p.a., in ragione di nuove e sopraggiunte disposizioni, non assume in onere la realizzazione della rotatoria su via Alpi Giulie verso il nuovo polo ospedaliero.

Gli elaborati aggiornati dovranno essere predisposti tenendo conto della documentazione già predisposta dal Professionista a beneficio dell'Amministrazione comunale in occasione del precedente incarico di seguito dettagliata, oltrechè degli altri studi in suo possesso:

- elaborati redazionali (n. 7): relazione illustrativa, relazione geologico-geotecnica, relazione sul dimensionamento delle corsie di manovra svincolo GVT, prime considerazioni sulla sicurezza del cantiere, calcolo sommario della spesa, quadro economico, rilievo dei flussi sulla GVT in corrispondenza del cavalcavia collocato alla progr. km. 11+960 e su via delle Alpi Giulie;
- elaborati grafici (n. 18) : inquadramento generale, planimetria dello stato di fatto – rilievo topografico; planimetria generale di progetto, planimetria di progetto dello svincolo sulla GVT e del tratto stradale dalla rotatoria alla rotatoria R2, planimetria di progetto della strada di collegamento tra la rotatoria R2 e la rotatoria R2, profili longitudinali delle rampe di collegamento tra la GVT e via delle Alpi Giulie, profilo longitudinale della strada di collegamento tra la rotatoria R2 e la rotatoria R3, sezioni trasversali dello svincolo sulla GVT e del tratto stradale dalla rotatoria R1 alla rotatoria R2, sezioni trasversali della strada di collegamento tra la rotatoria R2 e la rotatoria R3, planimetria generale di progetto sovrapposta alle reti tecnologiche, planimetria generale di progetto con schema smaltimento acque meteoriche, planimetria di progetto sovrapposta al PRGC, planimetria di progetto sovrapposta alla mappa catastale, planimetria di progetto sovrapposta all'ortfoto.

Essi dovranno altresì mantenere la coerenza e la corrispondenza con la Var n° 7 al PRGC *“NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 202 "TRIESTINA" EX GVT E IL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI CATTINARA - BURLO (COD. OPERA 09122-09123)”*.

In particolare il Professionista si impegna a predisporre gli atti necessari nei seguenti termini:

### **Art.3) COLLABORAZIONI**

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

### **Art. 4) TERMINI DELL'INCARICO**

L'incarico è vincolante per il Professionista all'atto della sottoscrizione del presente documento, in forma di lettera commerciale, mentre assumerà valore vincolante per l'Amministrazione comunale dopo l'avvenuta registrazione della determinazione di affidamento e approvazione del presente incarico. L'incarico diventerà operativo per il professionista all'atto della comunicazione via PEC da parte del Responsabile del Procedimento dell'esecutività della Determinazione di affidamento. I termini per l'esecuzione dell'incarico si articolano come segue:

10 giorni dalla ricevuta di comunicazione via PEC

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di prorogare i termini sopraindicati, previa richiesta scritta, soltanto in caso di forza maggiore o per giustificati motivi che non siano imputabili al Professionista.

## **Art. 5) PENALITÀ**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6 e 7, l'Ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del 5% (*cinqueper cento*) dell'onorario della prestazione;

a. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello 0,5 (*zerovirgolacinque*) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.

a. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: da un minimo di 50,00 (*cinquanta/00*) Euro ed un massimo di 500,00 (*cinquecento/00*) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (*dieci per cento*) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

## **Art. 6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;

a. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

## **Art. 7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

## **Art. 8) RECESSO**

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

## **Art. 9) INCOMPATIBILITÀ**

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal Dlgs 30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art.53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

## **Art. 10) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, reperibili nella sezione Trasparenza/Disposizioni generali del sito [www.retecivica.trieste.it](http://www.retecivica.trieste.it).

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

## **Art. 11) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

## **Art. 12) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI**

L'importo per l'incarico, risultante dalla proposta del professionista offerta in data 07.07.2022 conservata in atti, ritenuta adeguata dal committente e sottoscritta dal professionista è di euro **5.000,00 (cinquemila/00)** a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge, per rispettivi euro 200,00 ed euro 1.144,00, per un **totale di euro 6.344,00** (seimilatrecentoquarantaquattro/00).

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previa verifica di conformità con le seguenti modalità:

- 100% alla consegna del progetto aggiornato ed integrato, completo dei singoli elaborati richiesti: relazione generale, planimetrie e sezioni, computo metrico estimativo, quadro economico di spesa.

Il pagamento verrà effettuato con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 12, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

## **Art. 13) RESPONSABILITÀ' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

Il professionista si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a proprie cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/08), libertà e dignità degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il professionista per tutto il periodo di validità del presente atto.

## **Art. 14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherà come **conto corrente dedicato** in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD93709DDC**.

#### **Art. 15) CONTROVERSIE**

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

#### **Art. 16) SORVEGLIANZA**

La sorveglianza sul servizio sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio del Comune di Trieste, il cui **Responsabile di struttura dott. Roberto Prodan** svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 17) SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione della I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 18) ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il **domicilio fiscale in via Manin, 10 a Udine (UD)**, presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

#### **Art. 19) ALTRE NORME**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente patto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

**IL PROFESSIONISTA**

---

*(firmato digitalmente)*